

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3293 del 26/06/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società EUROVO SRL per l'impianto destinato ad attività di lavorazione trasformazione commercio importazione ed esportazione uova prodotti di uova e loro derivati, sito in Comune di Mordano (BO), via Valentonia n. 7.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3430 del 26/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società EUROVO SRL per l'impianto destinato ad attività di lavorazione trasformazione commercio importazione ed esportazione uova prodotti di uova e loro derivati, sito in Comune di Mordano (BO), via Valentonia n. 7.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società EUROVO SRL (C.F. 00992620286 e P.I. 00727070393) per l'impianto destinato ad attività di lavorazione trasformazione commercio importazione ed esportazione uova prodotti di uova e loro derivati, sito in Comune di Mordano (BO), via Valentonia n. 7, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Proroga in AUA della vigente Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** rilasciata dalla Provincia di Bologna con PG. 288886 del 09/07/2008 con scadenza 09/07/2028 alla Ditta EUROSERVICE e successivamente volturata alla ditta EUROVO SRL {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società EUROVO SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società EUROVO SRL (C.F. 00992620286 e P.I. 00727070393) con sede legale in Comune di Lugo (RA), via Mensa n. 3, per l'impianto sito in Comune di Mordano (BO), via Valentonia n. 7, ha presentato, nella persona di SIRO ARISTODEMO LIONELLO, in qualità di Legale Rappresentante della società, al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese in data 20/05/2016 (Prot.n. 4113) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per il rinnovo della matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali e proroga autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
- Il S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota del 13/10/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/10/2016 al PGB0/2016/19239 e confluito nella **Pratica SINADOC 32054/2016**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC ed ARPAE ST, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese per conto del Comune di Mordano, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivazioni ostative ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza per il rinnovo della matrice scarichi e proroga della matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 754,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.07 pari a € 606,00.
 - Allegato B - emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01 pari a € 148,00

Bologna, data di redazione 26/06/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
 Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
 della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto EUROVO SRL
Comune di Mordano (BO), via Valentonia n. 3

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico in fosso di campagna interpodereale che confluisce nel fosso stradale di via Colombarone, di acque reflue industriali costituite dalle acque di lavaggio delle pavimentazioni dei locali ove avviene la selezione delle uova, la sgusciatura, il deposito temporaneo di CIP concentrati, dalle acque di lavaggio e pulizia dei macchinari utilizzati (macchina selezionatrice e sgusciatrice), dalle acque reflue domestiche e dalle acque di prima pioggia originate dal dilavamento delle aree esterne connesse alle concimaie della limitrofa Soc. Agr. Fiorin. Tali piazzali sono soggetti all'accesso dei mezzi ed alla movimentazione e carico della pollina. Le acque di prima pioggia di tali aree sono raccolte in apposite vasche e trasferite tramite condotta al depuratore aziendale Eurovo s.r.l. Le acque reflue industriali sono sottoposte a trattamento in idoneo impianto biologico a fanghi attivi integrato da una fase chimico fisica.

Lo scarico avviene dopo decantazione per la separazione dei residui di terre e sabbie.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche diverse immissioni in fosso interpodereale di acque meteoriche di dilavamento di aree esterne destinate al solo transito dei mezzi non soggette a vincoli o prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Lo scarico deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza per scarichi in acque superficiali. Il rispetto di tali limiti non dovrà essere ottenuto tramite diluizione con acqua appositamente prelevata a tale scopo;
2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

- **Le acque di prima pioggia originate dal dilavamento delle aree esterne della Soc. Agr. Fiorin siano inviate al depuratore aziendale Eurovo Srl tramite condotta dedicata, ogni altro sistema di trasferimento indiretto comporterebbe la gestione di tali reflui nell'ambito della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;**
 - Siano effettuate periodiche operazioni (almeno a cadenza annuale) di verifica e controllo all'impianto di depurazione da effettuarsi da parte di Ditta specializzata;
 - Sia conservata la documentazione relativa all'effettuazione delle operazioni di verifica e controllo dell'impianto di depurazione, da rendere disponibile su richiesta degli organi di controllo;
 - Lo smaltimento dei fanghi di supero del trattamento di depurazione sia effettuato in conformità alla vigente normativa in materia;
 - L'impianto di depurazione non sia causa di inconvenienti ambientali quali eccessiva rumorosità ed emanazione di cattivi odori e aerosol ;
 - Il pozzetto d'ispezione/controllo sia reso ben identificabile e mantenuto in buone condizioni di funzionamento e pulizia e reso sempre accessibile agli organi preposti al controllo;
 - Siano effettuati periodici interventi di manutenzione (asportazione vegetazione spontanea in eccesso, risagomatura, ec..) dei fossi interpoderali e di campagna ricettori dello scarico in uscita dal depuratore e delle immissioni delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti al fine di mantenerne la buona e regolare funzionalità idraulica e prevenire fenomeni quali impaludamento, ristagni di reflui, sviluppo di cattivi odori o aerosol;
3. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
4. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n° 170075 del 15/11/2012 CL 11.4.5/16/2012 e volturata con atto P.G.n° 159844 del 11/11/2014 CL 11.4.5/16/2012 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Pratica Sinadoc 32054/2016

Documento redatto in data 11/05/2017

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto EUROVO SRL
Comune di Mordano – via Valentonia n° 7

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Parte Quinta Dlgs n. 152/2006

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 288886 del 09/07/2008, intestato alla società EUROSERVICE Srl, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente allegato B e che è da intendersi volturato all'azienda EUROVO Srl avente sede legale in comune di Lugo (Ra), Santa Maria diin Fabriago, via Mensa n° 3.

La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.



DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 comma 8 - L.R. N. 3/99-
Autorizzazione alla Ditta EUROSERVICE Srl per la modifica sostanziale di
impianto con emissioni in atmosfera nello stabilimento di Mordano, via
Valentonia n° 7.-

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, N. 447

Vista la nota Prot. n°1461 in data 18.03.2008, pervenuta a questa Amministrazione in data 21.03.2008 (PG n° 121359/08) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Mordano, e vista la domanda presentata dalla Ditta EUROSERVICE Srl nella persona del legale rappresentante Massimo Bellesso, avente Sede legale in Comune di Lugo (RA), loc. Santa Maria in Fabriago, via Mensa n° 3, formulata in data 08.02.2008 e pervenuta a questa Amministrazione, in data 21.03.2008, di autorizzazione per la modifica sostanziale dell'impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di lavorazione uova e produzione ovoprodotti, ubicato in Comune di Mordano, via Valentonia n° 7;

Visto il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, parte V, che abroga e sostituisce il D.P.R. 24 maggio 1988, N. 203;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal menzionato D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;



Vista la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione N. 960 del 16 giugno 1999 (pubblicata nel B.U.R. N. 88 del 14 luglio 1999, parte seconda), in attuazione della menzionata L.R. N. 3/99;

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna";

Visto l'art 269 comma 3 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, che prevede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n° 241/90 nel corso della quale si procede alla valutazione dell'istanza presentata;

La domanda di autorizzazione sopra richiamata è stata esaminata nella seduta della conferenza dei servizi svoltasi in data 02.07.2008; durante tale seduta è stata esaminata la documentazione allegata alla domanda ed si è accertato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti, risultano previste appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico.

La conferenza dei servizi pertanto approva la modifica di impianto in progetto;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

r e v o c a

l'autorizzazione PG n° 17198 del 08.02.2001;

e d a u t o r i z z a ,

visto quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta EUROSERVICE Srl alla modifica sostanziale di impianto



con emissioni in atmosfera per l'attività di lavorazione uova e produzione ovoprodotti, ubicato in Comune di Mordano, via Valentonia n° 7, prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo per la Ditta EUROSERVICE Srl alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: ESSICCATOIO

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 20 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: SILOS STOCCAGGIO GUSCI ESSICCATI

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	6.50 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 20 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone – filtri a maniche

EMISSIONI E3 – E4
PROVENIENZA: CENTRALI TERMICHE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 c.14 DLgs 152/06, fermo restando i limiti prescritti al punto 1, parte III dell'allegato I della parte quinta del DLgs 152/06 (art 271 comma 1 del D.Lgs 152/06).

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE LAVATRICE TRIS
EMISSIONE E6
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE BOLLITRICI UOVA



Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CUCINA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.5 del DLgs 152/06, in quanto rientra tra le attività in deroga elencate nella parte I dell'Allegato IV della parte quinta dello stesso decreto.

L'altezza dei punti di emissione deve comunque attenersi al vigente Regolamento Comunale Edilizio.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284:2003 per la determinazione del materiale particellare;

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione



sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura esse debbono essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

- 2) Fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi di concentrazione autorizzati, ogni verifica analitica dovrà rispettare la qualità e quantità dell'emissione inteso come flusso di massa di sostanze inquinanti autorizzate.

La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'impianto e comunque non oltre il 30.06.2009 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga.

- 3) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare il formarsi ed il diffondersi di emissioni odorigene nell'ambiente circostante. In caso di necessità potranno essere prescritti idonei impianti di abbattimento.

- 4) Gli autocontrolli di messa a regime dei punti di emissione E1 ed E2 dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;



5) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

6) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

7) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E2.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

8) L'identificazione, da parte della Ditta EUROSERVICE Srl, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.

9) La trasmissione alla Provincia ed all'A.R.P.A., Distretto territoriale e Sezione provinciale di Bologna, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

IL DIRIGENTE
(Gabriele Bollini)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.